



3. LO SFRUTTAMENTO SESSUALE MINORILE IN ITALIA

75. Il Comitato raccomanda vivamente che l'Italia:

(a) Armonizzi la legislazione nazionale con il Protocollo Opzionale sulla vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, introducendo, in particolare, una definizione del concetto di pornografia minorile all'interno del proprio Codice Penale;

(b) Elabori e implementi una strategia per la prevenzione dello sfruttamento e degli abusi sessuali, ponendo l'accento sui gruppi di minori più vulnerabili, tra cui i minori Rom;

(c) Provveda all'identificazione e alla protezione delle vittime, anche attraverso la formazione specialistica e il potenziamento delle risorse assegnate all'Unità di analisi del materiale pedopornografico;

(d) Garantisca il funzionamento efficace dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, nominando i rispettivi membri e rendendo funzionale il database volto al monitoraggio di tali reati;

(e) Riorganizzi l'Osservatorio sulla prostituzione e sui fenomeni delittuosi ad essa connessi o ne affidi il mandato e le attività a un organismo esistente al fine di garantire il monitoraggio della prostituzione infantile e dell'abuso di minori.

CRC/C/ITA/CO/3-4, punto 75

Nel discorso pubblico prodotto dai Media ricorrono ancora, sul tema, termini come *baby squillo, prostitute e prostituti, child sex workers*: espressioni che contribuiscono a diminuire la percezione dei/delle minori come vittime di gravi violazioni dei loro diritti fondamentali, meritevoli di tutele specifiche, lasciando occultate le ragioni sociali e culturali che sottendono all'incremento dello sfruttamento sessuale dei minori.

Tale situazione è aggravata dall'assenza di campagne sistematiche di prevenzione, sensibilizzazione e informazione²¹ che vedano come destinatari gli adolescenti. Non si sono inoltre registrati corsi di formazione specifici in materia di violenza di genere e sfruttamento. Rimane ancora molto diffusa l'erotizzazione precoce del corpo delle bambine nei mass media e nella comunicazione pubblicitaria²².

Non esistono dati ufficiali sul fenomeno e per avere una fotografia aggiornata dello sfruttamento sessuale dei minori in Italia bisogna fare riferimento a più livelli di fonti. Secondo i rilevamenti del Dipartimento per le Pari Opportunità, nell'intero 2016, **le vittime di tratta** inserite in protezione, e dunque emerse e censite dalle statistiche, nell'ambito di progetti ex art. 18 D.lgs. 286/98 ed ex art. 13 L. 228/2003, sono state complessivamente 1.172, di cui 107 uomini, 954 donne e **111 minori**. Tra questi ultimi, le ragazze in protezione sono state la netta maggioranza, rappresentando circa l'84% dei casi (93 femmine e 18 maschi). Dei minori rilevati dal Dipartimento per le Pari Opportunità il **50,45% è sfruttato sessualmente**, lo 0,9% è coinvolto in matrimoni forzati, il 3,6% nell'accattonaggio, il 5,41% è sfruttato sul lavoro e il 9,91% nelle

²¹ Nessuna campagna di sensibilizzazione dei Media è stata mai adottata, nonostante raccomandazione specifica sia stata rivolta all'Italia anche dal Comitato CEDAW nel 2011 e poi nel 2017 (Comitato CEDAW, Concluding Observation – Italy, CEDAW/C/ITA/CO/7, disponibile all'indirizzo: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fITA%2fCO%2f7&

Lang=en, pag. 11). In tema di prevenzione l'ultima Campagna registrata è "Uno su cinque" del Consiglio d'Europa (ottobre 2014), unitamente alla promozione del servizio "114 – Emergenza infanzia", lanciata nel 2012.

²² 30 years CEDAW – Piattaforma lavori in corsa, Shadow Report, 2016-2017.



economie illegali come lo spaccio. Rispetto alle nazionalità, con riferimento alla totalità delle vittime e alla componente specifica dei minori, più della metà è di origine nigeriana (59,5% del totale, 67% dei minori); seguono, in proporzioni nettamente inferiori, le vittime di nazionalità rumena (7% del totale, 8% dei minori)²³.

Funzioni specifiche di **raccolta e monitoraggio dei dati e delle informazioni**, sullo sfruttamento sessuale dei minori e sulle attività di sensibilizzazione, studio e ricerca, sono attribuite nel nostro ordinamento all'*Osservatorio sulla prostituzione e sui fenomeni delittuosi ad essa connessi e all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile*. Il primo risulta ancora inattivo, nonostante la raccomandazione del Comitato che ne aveva auspicato la riorganizzazione ormai dal 2011; mentre il sito del secondo Osservatorio non è più disponibile, così come i rilevamenti della Banca Dati²⁴.

In tema di prostituzione minorile, informazioni sulle notizie di reato attinenti si desumono dall'Indagine conoscitiva condotta dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e conclusasi a giugno 2016²⁵: si segnala nell'insieme un aumento significativo delle notizie di reato dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Da 35 procedimenti penali, iscritti nel 2010, si è passati a 191 notizie di reato, iscritte nel 2014, delle quali 127 a carico di cittadini italiani e 43 nei confronti di cittadini stranieri, quindi

complessivamente 170 indagati per questi reati²⁶. Nulla si dice sulla fascia di età delle vittime e sulla loro nazionalità.

La Commissione Europea nel suo ultimo Rapporto, pubblicato nel 2016, ha conteggiato nell'intera Unione 15.8467 vittime accertate o presunte. Di queste ultime, il 76% sono donne e il 15% bambini e adolescenti maschi⁸. Rispetto al totale, il 67% – prevalentemente di origine nigeriana e rumena – è vittima di prostituzione forzata, mentre il 21% ha subito sfruttamento lavorativo soprattutto in ambito agricolo, manifatturiero, edile, nei servizi domestici e nella ristorazione⁹. I quattro principali ambiti in cui molti minori stranieri sono impiegati in condizioni servili o para-schiavistiche¹⁰ sono l'agricoltura, la ristorazione, la prostituzione e l'accattonaggio.

Particolarmente esposti allo sfruttamento sessuale in Italia sono i minori stranieri non accompagnati, che hanno registrato una tendenza di crescita significativa: al 31 dicembre 2016, sono stati segnalati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – e risultavano essere segnalati sul territorio nazionale – 23.934 MSNA; alla stessa data, risultavano invece irreperibili 6.561 MSNA, per la maggior parte egiziani e con una considerevole percentuale di somali ed eritrei, i c.d. “**minori in transito**”, ossia diretti verso altri Paesi europei²⁷. Tuttavia, data la loro vulnerabilità sono più esposti a situazioni di sfruttamento sessuale o tratta, a seguito dell'uscita dalle strutture di accoglienza, come supposto anche dall'Europol²⁸ e

²³ Save the Children, Piccoli schiavi invisibili. I minori stranieri vittime di tratta e sfruttamento in Italia, 2017:

<https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/piccoli-schiavi-invisibili-2017>.

²⁴ Si veda anche oltre il par. 2 – “Pedopornografia”.

²⁵

http://www.camera.it/leg17/1135?id_commissione=&shadow_organoparlamentare=&sezione=commissioni&tipoDoc=elencoResoconti&idLegislatura=17&tipoElenco=indaginiConoscitiveCronologico&calendario=false&breve=c36_prostituzione&scheda=true.

²⁶ Audizione del 17 febbraio 2015 della Dr.ssa Maria Monteleone, procuratore aggiunto della Procura della

Repubblica presso il Tribunale Penale di Roma:

http://www.camera.it/leg17/1079?idLegislatura=17&tipologia=indag&sottotipologia=c36_prostituzione&anno=2015&mese=02&giorno=17&idCommissione=36&numero=0009&file=indice_stenografico, ultimo accesso eseguito il 26/03/2016.

²⁷ Si veda il par. 1 – “Minorenni migranti non accompagnati: il diritto alla protezione e all'accoglienza” del capitolo VIII.

²⁸ Holly Yan e Radina Gigova, “10,000 unaccompanied migrant children may be missing, Europol says”, CNN, del 2 febbraio 2016: <http://edition.cnn.com/2016/02/01/world/europe-missing-migrant-children/index.html>; “Migrant crisis: more than 10,000 children ‘missing’”, BBC News, del 31 gennaio 2016: <http://www.bbc.com/news/world-europe-35453589>; “10.000



confermato da alcune inchieste giornalistiche²⁹.

Il quadro normativo e le politiche

L'Italia, dalla ratifica della CRC, ha provveduto a importanti modifiche legislative in attuazione del diritto internazionale ed europeo in tema di sfruttamento sessuale dei minori. Dall'insieme degli interventi normativi risulta un mini-sistema autonomo (artt. 600-bis/600-octies c.p.)³⁰ supportato da un severo regime sanzionatorio³¹, arricchito di misure a protezione della vittimizzazione secondaria, di tutela dell'incolumità personale, di assistenza e sostegno, di identificazione.

Prostituzione minorile – La definizione e la sanzione della prostituzione minorile è stata introdotta nel nostro codice penale solo in tempi recenti dalla Legge n. 269/1998 all'art. 600-bis, da ultimo interamente riscritto dalla Legge n. 172/2012 di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote). In sintesi, la **Legge 172/2012, in relazione al delitto di prostituzione minorile**, amplia le condotte che individuano il reato, aggiungendo il reclutamento per la prostituzione, la gestione, l'organizzazione e il controllo della prostituzione, nonché qualsiasi ulteriore attività dalla quale derivi per il soggetto la possibilità di trarre profitto dalla prostituzione minorile. La norma aumenta la pena detentiva per colui che

compie atti sessuali con un minorenne in cambio di denaro (reclusione da uno a sei anni in luogo della reclusione da sei mesi a tre anni), riducendo contestualmente la pena pecuniaria (multa da 1.500 a 6.000 euro); stabilisce che l'utilità scambiata con l'atto sessuale (la disposizione introduce ora il concetto di "corrispettivo") non necessariamente debba essere economica e non necessariamente debba essere concretamente corrisposta (può anche essere soltanto promessa); elimina la circostanza attenuante rappresentata dalla minore età dell'autore del fatto; esclude l'applicazione del patteggiamento per tutte le ipotesi di prostituzione minorile definite dall'art. 600-bis del codice penale. Traendo ispirazione dalla dichiarazione finale (punto 5) della Conferenza mondiale di Stoccolma del 1996 sullo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali, che definisce lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali una forma di schiavitù contemporanea, il Legislatore ha inserito la norma in esame subito dopo l'art. 600 c.p. – dedicato al delitto di riduzione in schiavitù – e all'interno dei delitti contro la libertà individuale, più specificatamente, contro la personalità individuale. Nell'art. 1 della Legge 269/1998, il Legislatore ha inoltre esplicitato la finalità della norma a tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale, a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, individuando dunque il bene tutelato nello sviluppo della personalità dei minorenni,

kids missing in EU as criminal 'exploit' migrant flow – Europol chief of staff", RT, del 31 gennaio 2016: <https://www.rt.com/news/330746-children-eu-missing-refugees/>.

²⁹ Floriana Bulfon, "Noi, i ragazzi dello zoo di Roma", L'Espresso, del 17 febbraio 2016: articolo che documenta lo sfruttamento sessuale e le condizioni di abbandono in cui versano i minori stranieri non accompagnati che trovano rifugio nei dintorni della stazione Termini di Roma: <http://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2016/02/17/news/noi-i-ragazzi-dello-zoo-di-roma-1.250764>.

³⁰ La Legge 269/1998 prevede autonome fattispecie dedicate alla salvaguardia dei minori, innovando il precedente regime che riservava ai minori solo una tutela 'di riflesso' attraverso

disposizioni di corredo connesse alla normativa penalistica più generale; in proposito cfr. Forlenza, O. (1998) "Un pacchetto di misure a tutto campo per una legge dalle grandi aspettative", in Guida al diritto, 33, pagg. 40 e sgg.

³¹ Le fattispecie interessate dalla riforma sono prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.), turismo sessuale (art. 600-quinquies c.p.), violenza sessuale in danno di minorenne (art. 609-bis c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.), corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.), violenza sessuale di gruppo in danno di minorenne (art. 609-octies c.p.), adescamento di minorenne (art. 609-undecies c.p.).



sviluppo libero dallo sfruttamento sessuale, il quale – come sottolinea anche la Convenzione di Lanzarote – mette gravemente in pericolo la salute e lo sviluppo psico-sociale dei minori³². Tra le varie aggiunte al codice penale, si segnala che la Legge 172/2012 interviene a **integrare con l'art. 600-ter c.p., che punisce la pornografia minorile, la condotta che costituisce reato**, aggiungendo alle esibizioni pornografiche il concetto di spettacoli pornografici e al concetto di induzione alla pornografia minorile quello di reclutamento. Tra le novità si prevede inoltre la punibilità anche di colui che, a prescindere da condotte attive, tragga comunque profitto dalle esibizioni e dagli spettacoli.

Con i nuovi commi la riforma introduce una **fattispecie penale** a carico di **colui che assiste a esibizioni o spettacoli pornografici** in cui siano coinvolti minorenni (reclusione fino a 3 anni e multa da 1.500 a 6.000 euro); definisce – riprendendolo dall'art. 20, par. 2, della Convenzione – il **concetto di pornografia minorile** (*ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali*), ottemperando così alla raccomandazione del Comitato ONU.

³² La principale questione interpretativa emersa riguarda il concetto di induzione alla prostituzione: la Sezione Terza della Corte di Cassazione, con ordinanza dell'11 giugno 2013 (depositata il 24 luglio 2013), aveva sottoposto alle Sezioni Unite i seguenti quesiti in materia di "prostituzione minorile": "Se il concetto di induzione alla prostituzione minorile sia integrato dalla sola condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità posta in essere nei confronti di persona minore di età convinta così a compiere una o più volte atti sessuali esclusivamente col soggetto agente; se il soggetto attivo del reato previsto dall'art. [600-bis] comma 1, cod. pen. possa essere colui che si limita a compiere atti sessuali col minore". Le Sezioni Unite hanno chiarito che il c.d. "fatto del cliente", e cioè il mero compimento di atti sessuali a pagamento con il minore, può rientrare esclusivamente nella fattispecie meno grave di cui al comma secondo del delitto di cui all'art. 600-bis c.p., e non integra un'ipotesi di "induzione" descritta al comma 1 della medesima norma penale. Con le parole della sentenza: "La condotta di

La tratta dei minori ai fini dello sfruttamento sessuale – Il Decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24 ha recepito, sebbene con circa un anno di ritardo e con molte lacune, la Direttiva europea 2011/36/UE relativa alla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime³³. Si rileva, ai fini della presente analisi, l'articolo 2 che ha **riscritto l'articolo 601 c.p.** Si segnala che la norma non è stata integrata prevedendo espressa esclusione della validità del consenso dei minori, così come stabilito dal diritto internazionale in materia e dalla Direttiva recepita (Considerando 11 della Direttiva).

Il Decreto legislativo 24/2014 all'art. 4 ha introdotto la presunzione di minore età quando non sia possibile stabilire con certezza l'età della persona vittima di tratta, presunzione ribadita dall'articolo 2 del Decreto legislativo 212/2015 di attuazione della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012. Per la determinazione dell'età, è previsto il ricorso a una procedura multidisciplinare condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate, che tengano conto anche delle specificità relative all'origine etnica e culturale del minore, "nonché se del caso, all'identificazione dei minori mediante il coinvolgimento delle autorità diplomatiche".

promessa o dazione di denaro o altra utilità, attraverso cui si convinca una persona minore di età ad intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente, integra gli estremi della fattispecie di cui al comma secondo e non al comma primo dell'art. 600-bis del codice penale". Secondo le Sezioni Unite, infatti, la nozione penalmente rilevante di "induzione alla prostituzione" abbraccia soltanto le ipotesi in cui il soggetto passivo è indotto a prostituirsi nei confronti di "terzi", e non già quando l'attività persuasiva è rivolta a compiere atti sessuali con lo stesso adulto "induttore"; con la precisazione che – per il Collegio – i "terzi" potrebbero essere anche una singola persona diversa dal soggetto agente. Cass., Sez. Unite, sent. 19 dicembre 2013 (dep. 14 aprile 2014), n. 16207, Pres. Santacroce, Rel. Fiale, Ric. S.

³³ Nicodemi Francesca, "Osservazioni al decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24 di attuazione della direttiva 2011/36UE relativa alla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI": www.asgi.it.



La norma ha rinviato per la disciplina di tale procedura a un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con altri Ministri, entrato in vigore il 10 novembre 2016 (DPCM n. 234³⁴).

In generale, permane l'assenza di una pianificazione sistematica sia a livello nazionale, sia a livello locale di **strategie di prevenzione dello sfruttamento e degli abusi sessuali sui minori**, come invece raccomandato dal Comitato ONU. Il tema è richiamato sempre di più negli atti di indirizzo e nei piani nazionali di intervento a sostegno di infanzia e adolescenza, ma in generale mancano azioni ad hoc adeguatamente finanziate. Il 26 febbraio 2016 il Consiglio dei Ministri ha adottato il primo **Piano Nazionale di azione Antitratta (PNA)**. Il documento contiene specifici approfondimenti dedicati ai minori nel contesto della prevenzione, assistenza, protezione e recupero delle persone trafficate, in tema di meccanismi di rapida identificazione delle vittime, includendo i minori non accompagnati tra le categorie particolarmente vulnerabili. Prevede inoltre un insieme di azioni volte alla pronta accoglienza delle vittime minori, incentrate sulla partecipazione attiva e diretta delle vittime a tutti i procedimenti che le riguardano, alla promozione della presa in carico e al sostegno continuativo dei minori in condizioni di particolare vulnerabilità. Il Piano recepisce le procedure operative standard per l'identificazione e prima assistenza dei minori vittime e a rischio di tratta e grave sfruttamento, elaborate da una delle Associazioni del *network*, come raccomandato nell'8° Rapporto CRC³⁵.

Efficacia degli strumenti giuridici e delle politiche

Sul piano formale si registra un insieme di strumenti articolato e completo. Permangono tuttavia gravi problemi di efficacia ed effettività delle norme, correlati all'assenza di politiche sistematiche di prevenzione e sensibilizzazione e alla persistenza di pregiudizi e stereotipi sessisti e razzisti. Considerando lo sfruttamento sessuale dalla parte della **domanda** di prestazioni sessuali a pagamento effettuate da bambine/bambini e adolescenti, il contesto culturale di riferimento che emerge risulta pressoché omogeneo: la prostituzione dei minori italiani e stranieri, di estrazione economica e sociale differente, si inserisce nel medesimo processo sociale di normalizzazione della mercificazione dei corpi e della sessualità, che ha radicalizzato stereotipi e pregiudizi discriminatori ai danni dei minori coinvolti nel sistema prostitutivo, condizionando negativamente l'intervento dei Servizi e delle Autorità, rendendolo sempre più lacunoso e inadeguato.

In particolare, **le bambine e le adolescenti italiane** sfruttate sessualmente e coinvolte nella prostituzione più o meno organizzata, che ha come consumatori finali uomini di estrazione socio-economica medio-alta, vengono rappresentate mediaticamente come adolescenti avidi, spregiudicate, senza scrupoli e senza valori, se non quello della ricchezza e del consumo sfrenato, ad ogni costo. Una rappresentazione che concorre però a diminuire il grado di tutela dei diritti delle minori, il cui status di vittima di reato viene di fatto sminuito.

³⁴ Regolamento per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, relativo all'implementazione dell'art. 4, par. 2 del Decreto legislativo n. 24 del 4 marzo 2014. Nello specifico il DPCM n. 234/16 chiarisce le procedure

che devono essere adottate per determinare l'età dei minori vittime di tratta e introduce alcune fondamentali garanzie.

³⁵ Cfr.

<http://www.pariopportunita.gov.it/images/ALLEGATO%205%20-%20POS%20Minori.pdf>.



A riprova di ciò, si segnala che solo in un caso – tra i più recenti e numerosi procedimenti penali avviati a Roma nel 2014, aventi ad oggetto la prostituzione di adolescenti italiane – la minore è stata indirizzata a un centro antiviolenza. Per le altre nessun intervento di sostegno è stato ipotizzato o proposto. Nessuna iniziativa di sensibilizzazione è stata promossa neppure a livello territoriale nelle scuole frequentate dalle adolescenti prostitute. Il fenomeno è stato ridotto a casi isolati e sintomatici, al più, di degrado morale delle singole ragazze coinvolte. Lo svolgimento delle attività investigative e dei processi penali ha consolidato un approccio che riconduce il disvalore delle condotte contestate agli imputati principalmente al dato oggettivo della minore età. In generale, rimangono occultate le dinamiche di potere e sopraffazione che hanno caratterizzato il reclutamento delle minori, l'organizzazione dello sfruttamento sessuale e la fruizione a pagamento del corpo delle stesse.

Nessun intervento strutturale ha fatto seguito al documento conclusivo dell'Indagine sulla prostituzione minorile condotta dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, pubblicato nel giugno 2016.

Le organizzazioni della società civile entrano in contatto con i minori vittime di sfruttamento sessuale prevalentemente tramite l'invio da parte dei Servizi e delle Autorità territoriali, ma tale invio raramente è motivato da una specifica segnalazione di sfruttamento sessuale. I pregiudizi e la stigmatizzazione sociale sono ancora più forti dinanzi a minorenni rom e minorenni straniere, in particolare se provenienti dai Paesi dell'Est Europa e dalla Nigeria: nonostante infatti sia dato notorio il coinvolgimento delle minori straniere provenienti da Romania, Albania, Moldavia e Nigeria in un sistema di tratta

ai fini del loro sfruttamento sessuale, da parte di gruppi criminali più o meno organizzati ma comunque strutturali nei Paesi di origine e radicati sul nostro territorio (cfr. Relazione della Procura nazionale antimafia, 2016), si rileva una generalizzata sottovalutazione del fenomeno e dei suoi effetti lesivi sull'integrità psicofisica delle minori coinvolte.

Nel caso di minori rom e sinti, le segnalazioni ai servizi e alle organizzazioni della società civile sono motivate generalmente da ipotesi di costrizione all'accattonaggio o di maltrattamento. Lo sfruttamento sessuale emerge soltanto a seguito dell'intervento delle organizzazioni coinvolte. Ciò significa che nella maggioranza dei casi non sono tempestivamente identificate come vittime di sfruttamento sessuale. Non solo quindi non si avviano indagini per individuare i soggetti responsabili dei reati commessi nei confronti delle minori, ma non si considerano neppure le conseguenze traumatiche e i danni prodotti alla salute.

Il pregiudizio prevalente nei confronti delle minorenni straniere, sia dell'Est Europa, sia nigeriane, è che le minorenni siano a conoscenza – al momento della partenza dal loro Paese – di essere destinate al mercato della prostituzione e, di conseguenza, si ritengono consenzienti a lasciare il loro Paese e ad essere inserite nel mercato della prostituzione nel Paese di destinazione. Sono, nel complesso, stigmatizzate come ragazze “perdute”³⁶.

Tale pregiudizio è stato così persuasivo da escludere in recenti sentenze della Corte di Assise di Appello di Roma (cfr. sentenza 43/2013) la configurabilità del delitto di riduzione in schiavitù e del delitto di tratta ai danni di minorenni, in aperto contrasto con il diritto internazionale ed europeo in materia, che univocamente stabilisce

³⁶ *Ibidem*.



come nel caso di minori nessun eventuale consenso debba essere considerato valido.

Pertanto il Gruppo CRC raccomanda:

1. Al Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di garantire forme di assistenza e sostegno di lunga durata, idonee a sostenere le/i minori vittime di tratta e sfruttamento sessuale, dalla fase della fuoriuscita, anche oltre il compimento della maggiore età e fino alla completa autonomia economica e piena integrazione sociale;

2. Al Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di garantire che il Programma Unico di emersione, assistenza e integrazione sociale, approvato nel 2016, nonché il numero verde e le “Unità territoriali Operative” coprano sempre e in tutti i territori i bisogni dei/delle minori vittime di tratta e sfruttamento. A tal fine è necessario garantire un numero adeguato di posti a disposizione e un intervento congiunto di istituzioni e privato sociale, che garantisca l'immediata presa in carico del/la minore, lo spostamento rapido della vittima dal luogo in cui si trova al momento dell'emersione e fuoriuscita, e la tutela dei/delle minori vittime, anche quando non abbiano ancora maturato la volontà di denunciare;

3. Al Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di prevedere e coordinare un'indagine fenomenologica e conoscitiva nazionale, quantitativa e qualitativa, che metta in evidenza le reali dimensioni della tratta e dello sfruttamento dei/delle minori.